

R. Proc. Un. 40-1/2024



**TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA**  
**SEZIONE CIVILE**  
**GRUPPO 1**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati

dott. Antonio Marozzo - Presidente

dott.ssa Elisabetta Bianco - Giudice

dott. Michele Delli Paoli - Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**di apertura di liquidazione controllata**

visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, presentato ai sensi degli artt. 268 ss. C.C.I.I., da BOSCARATO ROSANNA (C.F. BSCRNN56B53C638N), residente in Pecetto di Valenza (AL), ed elettivamente domiciliato in Valenza, presso lo studio degli Avvocati Paolo Amisano e Paola Pellizzari del Foro di Alessandria, che la rappresentano e difendono;

sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 20.6.2024;

accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 c.c.i. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;

ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), c.c.i., in relazione al luogo di residenza della debitrice ricorrente (Pecetto di Valenza, Strada per Alessandria n. 17);



- considerato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, Avv. P. Fracchia, contenente la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, come previsto dall'art. 269, comma secondo, CCII;
- considerato che la ricorrente BOSCARATO ROSANNA è stata titolare della Ditta "Oliviero Gioielli di Boscarato Rosanna", definitivamente cancellata il 30/1/2017 e che (come illustrato in ricorso e nella relazione del Gestore) l'indebitamento della ricorrente nei confronti di Agenzia delle Entrate è direttamente ricollegabile alla suddetta pregressa attività imprenditoriale, oggi cessata; in particolare come emerge dalla documentazione allegata, la ricorrente non è più imprenditrice sin dalla cancellazione della Ditta "Oliviero Gioielli di Boscarato Rosanna", (avente ad oggetto attività di oreficeria) avvenuta nel 2017 (in particolare, dalla visura camerale in atti risulta la cancellazione dal registro delle imprese in data 30.1.2017);
- osservato che il sovraindebitamento, ex art. 2 lett. c) CCII, è la situazione di "*stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore ecc. e di ogni altro debitore(omissis)*" non fallibile e che, nel caso in esame, la ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio (non essendo applicabili i diversi istituti della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza);
- considerato che il debitore è, pertanto, soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 2.792.198,00 nei confronti quasi esclusivamente dell'Erario, il patrimonio di cui dispone la ricorrente è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni: la stessa, infatti, è soltanto titolare di una pensione dell'importo di € 774,00 mensili, di due beni immobili del valore complessivo di € 77.928,00 e dell'autovettura Daihatsu Terios, immatricolata nell'anno 2012, il cui valore è di soli € 4.000,00;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;



**P.Q.M.**

**DICHIARA APERTA**

la procedura di liquidazione controllata nei confronti di BOSCARATO ROSANNA,

**NOMINA**

il Giudice delegato in persona del dott. MICHELE DELLI PAOLI;

**NOMINA**

il liquidatore nella persona della dr.ssa LAURA MORETTI;

**ORDINA**

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;

**ORDINA**

la trascrizione del presente provvedimento, a cura del liquidatore, alla conservatoria immobiliare e al PRA territorialmente competenti, in relazione ai beni ricompresi nel piano di liquidazione;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;

**DISPONE**

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore;

**AVVERTE**

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale,



mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;

d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

### **RIMETTE**

al G.D., su istanza apposita della ricorrente, la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico.

### **DISPONE**

che il liquidatore:

- notifici la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui



all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 20.6.2024.

Il Giudice rel.  
Dr. Michele Delli Paoli

Il Presidente

Dr. Antonio Marozzo

